Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
INSPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 15 FEB. 2012

Prot. Uscita nr. 13491
Prot. Entrata nr. 12934
All.:
Rif. Nota del:

All' Ufficio legislativo – Economia

e p.c.

All' Ufficio legislativo – Finanze

SEDE

OGGETTO: A.S. 3110 – Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". Nota tecnica sul testo.

Con riferimento alle osservazioni della Commissione bilancio sul testo in oggetto, si rappresenta quanto di seguito:

Articolo 3 (Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

In ordine alla richiesta di chiarimenti circa le possibili minori entrate per le Camere di commercio, si rileva in ogni caso eventuali effetti negativi sono comunque da ritenere compensati dalle minori attività poste a carico delle predette Camere.

Articolo 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)

Si ritiene che la clausola di invarianza sia sostenibile in quanto la disposizione disciplina sostanzialmente un'attività di monitoraggio della normativa regionale e locale anche in coerenza con le segnalazioni dell'Autorità alla quale, solo eventualmente, sono connesse altre attività che comunque rientrano nelle competenze istituzionali della Presidenza del Consiglio in materia di

coordinamento e verifica dell'attuazione del programma di governo. In ogni caso, nulla osta all'integrazione della clausola di invarianza di cui al comma 3 relativa all'esclusione dell'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché minori entrate a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 - (Disposizioni sulle professioni regolamentate)

In ordine ai possibili riflessi delle convenzioni tra gli ordini professionali e Pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei tirocini all'esito del corso di laurea, si rappresenta che le stesse possono essere svolte senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che l'istituto dello stage e del tirocinio presso la P.A. è già ampiamente utilizzato da diversi anni, sia pure con diverse finalità.

Articolo 11 - (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)

In relazione alla richiesta di inserimento di una clausola di invarianza al comma 11 nulla osta per quanto di competenza.

Articolo 12(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)

Per quanto concerne l'osservazione della commissione bilancio in ordine alla necessità di indicare la copertura nel testo in esame,la stessa non si ritiene condivisibile. Ciò in quanto il capitolo indicato in relazione tecnica, oltre ad avere le necessarie disponibilità, ha tra le finalità anche quella di provvedere alle predette procedure che, comunque, vengono bandite a scadenze temporali piuttosto regolari per un numero non precisamente definibile a priori. Nel caso di specie, il previsto incremento del numero delle posizioni poste a concorso non comporta maggiori effetti finanziari.

Articolo 13 - Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili - Articolo 14(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)

In relazione alla richiesta di chiarimenti sul meccanismo di funzionamento per escludere effetti finanziari negativi, si ritiene opportuno segnalare che tali misure devono essere considerate in un'ottica economica e di complessivo equilibrio finanziario per i cui elementi di dettaglio si rinvia alle valutazioni del MISE, mentre per gli specifici effetti, di segno positivo e negativo a seconda del settore considerato, in termini di gettito fiscale (IVA, IRES) si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Articolo 16 (sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)

Comma 1: In relazione alla richiesta di chiarimento sulle concrete modalità di individuazione delle maggiori entrate da destinare a nuovi investimenti, si rappresenta che, stante il contenuto tecnico, le stesse saranno individuate con un decreto interministeriale che dovrà garantire che siano maggiori entrate effettivamente realizzate e quindi solo successivamente al loro verificarsi potranno essere destinate alle misure di investimento ivi previste. Si rinvia comunque al dipartimento delle finanze

Con riferimento al comma 2, si ritiene che la disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri in quanto prevede una modalità di svolgimento delle attività secondo le regole di buona tecnica già previste a legislazione vigente. Si rinvia comunque ai competenti Dicasteri del lavoro e dello sviluppo economico

Articolo 21 (Disposizioni per accrescere la sicurezza l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).

In ordine agli effetti derivanti dall'anticipazione delle attività dell'Autorità già previste dal decreto legislativo 28 del 2011, non si condividono le preoccupazioni della commissione bilancio in ordine a possibili effetti sulla finanza pubblica. Si tratta infatti di attività di analisi già previste a legislazione vigente e che ora vengono accelerate nel quadro di una maggiore flessibilità del sistema con connesse riduzione degli oneri del sistema.

Si rinvia comunque alle definitive osservazioni del competente Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

Per quanto concerne la richiesta di conferma sull'assenza di oneri per la prosecuzione della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica si ritiene opportuno segnalare che la disposizione ha la specifica finalità di evitare interruzioni nell'erogazione dei servizi pubblici locali. Trattasi in ogni caso di disposizioni transitorie con una validità temporale limitata e comunque il rispetto delle condizioni già previste dai rispettivi contratti ha funzione di garanzia sia per il gestore pubblico del servizio pubblico locale, sia per l'ente che affida la gestione.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico ferroviario regionale non si comprendono le preoccupazioni della commissione bilancio in ordine a effetti finanziari negativi derivanti dall'inclusione del settore nella disciplina generale: infatti tale disciplina è volta ad assicurare la

trasparenza nell'affidamento ed una maggiore efficienza allocativa delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 31 (Contrasto nella contraffazione dei contrassegni)

In relazione alla verifica della sostenibilità della clausola di invarianza con riferimento all'elaborazione di un elenco dei veicoli privi di assicurazione da parte del Ministero delle infrastrutture, si rappresenta che si ritiene che le attività connesse non siano di rilevante entità, tenuto conto della collaborazione che la norma impone alle società di assicurazione a titolo gratuito. Si rinvia comunque al citato Dicastero per gli opportuni approfondimenti sulle modalità concrete di attuazione.

Articolo 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

In merito ai comma 1, lettera a), e comma 2 si rinvia al Dipartimento delle finanze per le ricadute della norma sulle compensazioni; si segnala inoltre, per quanto di competenza, in ordine alla congruità della copertura di cui al medesimo comma 2, che, in analogia con quanto previsto dalla precedente analoga disposizione che ha rifinanziato il fondo debiti pregressi (l'articolo 10, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011), dall'onere deriva un effetto solo sul saldo netto da finanziare, coperto, nella fattispecie, mediante utilizzo del risparmio differenziale sugli interessi del debito pubblico di cui al comma 9.

Circa il comma 3, si precisa che le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica non erano state scontate nel tendenziale per il 2012 e risultano pertanto mezzi di copertura idonei.

Infatti, l'art. 2 comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, tra l'altro, stabiliva che con decreto MEF doveva rideterminarsi l'importo della suddetta accisa in modo da assicurare l'invarianza di gettito; dall'attuazione di tale DM consegue, invece, un gettito superiore rispetto a quello già iscritto in bilancio sul capitolo 1411/1 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.

Per quanto concerne il comma 8, il passaggio temporaneo al sistema di tesoreria unica tradizionale comporta un aumento degli interessi da riconoscere sul sottoconto fruttifero delle contabilità speciali, come segnalato nella nota tecnica. Il maggior onere è stato già quantificato in

sede di relazione tecnica al provvedimento in 60 mln di euro per il 2012, e 70 mln per il 2013 e 2014 ed è più che compensato dal risparmio di interessi sul debito.

Relativamente all'articolo 35, comma 6, primo periodo, la Commissione esprime perplessità in merito alla decurtazione del fondo per la contrattazione integrativa, volta a compensare la deroga all'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del D.L. 78/2010 ultimo periodo a favore dei dirigenti delle Agenzie fiscali. Al riguardo, si segnala che l'utilizzo in compensazione delle risorse del fondo non lede diritti soggettivi né incide sui criteri di ripartizione previsti dalla contrattazione collettiva considerato che tale compensazione è a valere sulle risorse destinate alla corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per loro natura non definiti nel *quantum*.

Articolo 36- (Regolazione indipendente in materia di trasporti)

Relativamente alla facoltà dell'Autorità dell'energia elettrica e gas di poter ricorrere a personale comandato, la Commissione, nel presupposto che dalla disposizione possano scaturire maggiori fabbisogni di organico presso l'amministrazione di provenienza con conseguenti maggiori oneri, come si evince nella nota di lettura, propone di aggiungere nel testo una clausola di invarianza finanziaria.

In ordine alla prospettata richiesta si fa presente che alla posizione del comando non si accompagna la corrispondente disponibilità del posto in organico presso l'amministrazione di provenienza, in quanto lo stesso personale occupa ancora tale posto e quindi lo stesso non può essere coperto da nuove assunzioni. Inoltre nella fattispecie in esame tale principio è rafforzato dalla previsione, contenuta nel secondo comma, che il trattamento economico fondamentale del personale comandato è posto a carico dell'amministrazione di provenienza.

Tra l'altro nella relazione tecnica viene specificato che il trattamento accessorio sarà coperto con il contributo previsto dalla lettera b), comma 6, dell'art. 37 del dl 201/2011.

Ciò posto, si ritiene che gli oneri derivanti dalla disposizione del comando siano adeguatamente coperti.

Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti in ordine alle misure compensative a beneficio degli attuali titolari di licenze di taxi, si rappresenta che la disposizione non fornisce nel dettaglio le modalità e i criteri attuativi per l'individuazione delle compensazioni ma lascia all'Autorità la possibilità di tenere adeguatamente conto delle tempistica di attuazione; ne consegue

che i vari aspetti, tra i quali la coerenza del profilo temporale, dovrà essere oggetto di specifica disciplina attuativa da parte dell'Autorità.

Per il resto non si hanno osservazioni da formulare

Articolo 37 (Misure per il trasporto ferroviario)

SI conferma che dalla soppressione dell'obbligo di applicare i contratti collettivi nazionali di settore non discendono nuovi oneri a carico delle imprese ferroviarie a proprietà o a partecipazione pubblica

Articolo 40 (Disposizioni in materia di carta d'identità)

In ordine alla congruità della clausola di invarianza si conferma che la disposizione non prevede modalità relative al rilascio della carta d'identità elettronica che risultino diverse o innovative rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 41 (Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto)

Per quanto concerne la conferma dell'assenza degli oneri per le fondazioni a partecipazione pubblica derivanti dal comma 3, si rinvia al dipartimento del Tesoro segnalando comunque che le modalità attuative sono rimesse ad un decreto interministeriale.

Articolo 43 (Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)

La prevista partecipazione di fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrativa alla realizzazione delle infrastrutture carcerarie non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto l'intervento finanziario dei predetti enti – e il relativo onere - viene considerato nel piano economico finanziario degli interventi e viene considerato nella determinazione della tariffa di cui al comma 2.

Si rinvia al Ministero delle infrastrutture e al dipartimento del tesoro.

Articolo 48 (Norme in materia di dragaggi)

In relazione all'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza concernente i compiti di vigilanza e controllo ivi previsti per le Autorità Marittime competenti, si ritiene di poterne confermare la validità avuto riguardo alle attività richieste a tali enti sostanzialmente volte a concordare modalità operative per attività di controllo comunque rientranti nel proprio ambito di

competenza. Si rinvia comunque al Ministero dell'Ambiente per tale aspetto e per quanto concerne i chiarimenti richiesti per i commi 7 e 8.

Articolo 53 (Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali)

In ordine al comma 3 ed alle possibili conseguenze connesse alla garanzia di livelli di sicurezza superiori a quelli minimi, si ritiene che gli stessi non siano suscettibili di determinare maggiori oneri in quanto la loro attuazione è espressamente subordinata alla preventiva individuazione delle necessarie risorse pubbliche.

Articolo 54 (Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)

Per quanto concerne i richiesti chiarimenti sulla garanzia prestata dagli enti locali per l'emissione di obbligazioni di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, si rinvia al Dipartimento del Tesoro.

Articolo 57 (Ripristino IVA per housing sociale)

Al riguardo si rinvia al dipartimento delle finanze anche in ordine alla richiesta di integrazione della relazione tecnica

Articolo 59(Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali)

Nel rinviare per i chiarimenti richiesti alla competenza del Dipartimento delle finanze, si rileva che a presidio dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, è stata prevista l'emanazione di specifici decreti interministeriali che dovranno dettare una disciplina di dettaglio coerente con l'esigenza di valutare l'effettiva realizzazione di un extragettito.

Articolo 60(Regime doganale delle unità da diporto) - Articolo 61(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)

Si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

In relazione alla richiesta di conferma sulla sostenibilità della clausola di invarianza con riferimento all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato,si segnala che le attività ivi previste che non sembrano particolarmente innovative rispetto all'attuale quadro di competenze affidate all'Autorità. Per ulteriori approfondimenti si rinvia, comunque, ai competenti Dicasteri dello sviluppo economico e delle politiche agricole.

Articolo 63 (Attivazione nuovi "contratti di filiera")

In ordine al meccanismo di funzionamento dei rientri di capitale e di interessi dei mutui erogati dall'ISA, si rinvia al Ministero delle politiche agricole

Articolo 64 (attuazione delle decisione della Commissione europea C(2011) 2929)

In ordine alla conferma sulla effettiva disponibilità delle risorse sul fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 102 del 2004 si rinvia al MIPAF. In ogni caso si rappresenta che le modalità concrete di utilizzo di tali risorse saranno previste con apposito decreto interministeriale.

Articolo 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

Vengono chiesti chiarimenti in ordine agli effetti in termini di minor gettito per l'ampliamento dell'ambito applicativo delle esenzioni fiscali e viene proposto di fissare un tetto di spesa.Si rinvia al Dipartimento delle finanze e all'Agenzia del demanio

Articolo 67 (Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)

In ordine alla proposta di valutare l'opportunità di specificare i finanziamenti a valere sulla "gestione stralcio" siano limitate alle risorse residue disponibili, garantendo la corrispondenza temporale tra convenzioni e operatività della "gestione stralcio", non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 68 (Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

In ordine ai richiesti chiarimenti sugli effetti in termini di minori entrate per la deducibilità del contributo gravante sui produttori di dispositivi medici, si rinvia al dipartimento delle finanze

Articolo 70 (aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese in particolari aree)

Per quanto concerne la disposizione si rappresenta che non si condivide la limitazione temporale dell'operatività della norma al 2009; lo stesso articolo 10, comma 1 bis prevedeva una dotazione finanziaria per il triennio 2012-2014 e l'attuale articolo 70 si traduce in una mera estensione delle finalità dell'utilizzo di risorse già esistenti a legislazione vigente.

Quanto alle modalità applicative si ritiene che siano le medesime previste dal decreto legge 39 del 2009

Articoli 71-82 (diritti aeroportuali)

Articolo 73: in ordine alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione della nuova direzione, si conferma che i relativi oneri sono posti a carico degli utenti e dei gestori aeroportuali.

Articolo 81: si ritiene che l'attuale formulazione garantisca il ristoro dei costi sostenuti dall'aeronautica militare e che non sia necessario provvedere alla riformulazione. Sul punto si ritiene necessario acquisire le valutazioni dei Ministeri delle infrastrutture e della difesa.

Articolo 84 (Modifiche al DPR 28 maggio 2009, n. 107)

Tenendo conto della prassi interpretativa che ha inteso la parola "estero" come equivalente all'espressione "al di fuori dell'Unione europea" si ritiene che dalla disposizione non derivino effetti finanziari negativi; l'ammontare delle entrate sconta quindi gli effetti di una prassi conforme alla normativa comunitaria, secondo quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cui si rinvia per ulteriori chiarimenti.

Articolo 90 Interventi volti a favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Articolo 91 (Modifica alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141) Articolo 93 (Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica) - Articolo 95 (Modifiche all'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie) – Articolo 96 (residenza OICR)

Si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Canto